



**REPUBBLICA ITALIANA**



**COMUNE DI ISOLA DEL  
GRAN SASSO D'ITALIA**  
Provincia di Teramo



**Funded by  
the European Union**  
NextGenerationEU

Contratto per l'appalto integrato relativo alla progettazione definitiva-esecutiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo comunale nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Opera finanziata dall'Unione Europea – NEXT GENERATIONE EU - Ambito PNRR: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia”

Codice CUP I71B22000730006

Codice CIG 987527678D

APPALTATORE: TEKNOELETTRONICA S.r.l.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 946.999,79, oltre contributi previdenziali obbligatori ed I.V.A. come per legge.

### **N. 1156 di repertorio del 23 novembre 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 23 del mese di novembre, in Isola del Gran Sasso d'Italia, presso la Sede Municipale sita in Contrada Santone n. 278, avanti a me dott.ssa Carla DI MATTEO, Segretario comunale del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, abilitato ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. a rogare i contratti di cui è parte questo Ente locale, domiciliato, per la carica, presso la predetta sede comunale, senza assistenza dei testimoni

per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge.

### **SONO COMPARSI**

**da una parte:** Ing. Maria Gabriella FORTEZZA in rappresentanza del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", la quale dichiara, di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, avente codice fiscale 80003790674;

**dall'altra parte:** il signor Gianni TANZI, nato – OMISSIS - che interviene quale legale rappresentante della TEKNOELETTRONICA S.r.l. con sede in Teramo (TE), Zona Industriale Sant'Atto s.n.c., codice fiscale e partita I.V.A. 01438930677, parte che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Componenti, della cui identità personale io Segretario rogante mi sono personalmente accertato, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale.

### **LE PARTI PREMETTONO** che:

- l'opera è finanziata con contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un importo di € 1.130.085,00;
- l'intervento riguarda un numero complessivo di posti per bambini 0-6 anni, ospitati nell'edificio, pari a 45, di cui 20 nuovi e aggiuntivi, che saranno attivati a seguito della conclusione dei lavori;
- l'aggiudicazione è conforme ai principi del PNRR relativi al DNSH e, pertanto, viene inserita (pur se di fatto non allegata) la lista di esclusione, di cui alla nota prot. n. 84914 del 13 giugno 2023 che rinvia ai Regolamenti UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché alla Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici e alla Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, entrambe allegate alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" di cui alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e all'accordo di concessione;
- le opere in oggetto sono confluite nel PNRR con Decreto Ministeriale e rientrano nell'ambito PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia", comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR;

- a seguito di espletamento della procedura telematica negoziata senza bando – ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e ss.mm.ii.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 indetta con determina a contrarre n. 200 del 08.06.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. - URBANISTICA - EDILIZIA - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia tramite il portale per la gestione delle gare telematiche [isoladelgransasso.acquistitelematici.it](http://isoladelgransasso.acquistitelematici.it) – con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. - URBANISTICA – EDILIZIA - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia n. 490 del 16/10/2023, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato all'Appaltatore, a seguito di un'offerta pari a complessivi € 946.999,79, al netto di contributi previdenziali obbligatori ed I.V.A. come per legge, così distinti:
  - € 822.276,00 per lavori, € 40.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura del 10%, per un totale lordo di € 948.503,60;
  - € 84.723,79 per i servizi di ingegneria ed architettura, oltre a € 3.388,95 per contributi previdenziali obbligatori calcolati nella misura del 4% e € 19.384,80 per I.V.A. nella misura del 22%, per un totale lordo di € 107.497,54 per un totale lordo onnicomprensivo di € 1.056.001,15;
- la procedura di gara adoperata è la procedura negoziata senza bando – ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e ss.mm.ii.), e come modificato dall'art. 51 del D.L.77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 con invito a cinque operatori economici;
- è stato rispettato l'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti;
- non è stata data attuazione all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. in materia di obblighi assunzionali dato l'importo limitato del contratto e la tipologia e natura delle prestazioni;
- risulta verificata mediante il servizio DURC ON LINE la regolarità contributiva dell'Appaltatore (prot. INPS\_38280124- scad. validità 27/02/2024);
- il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ha constatato il possesso da parte dell'operatore economico TEKNOELETTRONICA S.r.l. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata e quindi l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore;

- in caso di carenza originaria o sopravvenuta di tali requisiti verificati a mezzo portale ANAC e FVOE, il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato dalla ditta appaltatrice e ferme le eventuali responsabilità per dichiarazione mendace di cui agli artt. 76 del D.P.R. 445/2000 e 495 c.p.;
- il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia con prot. n. TEUTG\_INGRESSO\_0065282\_20230915 è stata acquisita dalla Banca dati Nazione unica della documentazione antimafia la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.lgs n.159 del 2011 dalla quale risulta che a carico dell'operatore economico TEKNOELETTRONICA S.r.l non sussistono cause di decadenza, sospensione e di divieto di cui all'art 67 del d.lgs. 159/2011.
- l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito polizza fidejussoria nella misura di euro 37.880,00 (euro trentasettemilaottocentottanta/00),n. 2023/50/2681561 emessa dalla REALE MUTUA, società Reale Mutua di Assicurazioni– codice 719 Ag. TERAMO, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016; la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'Appaltatore ha, altresì, prodotto polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Operatori per un massimale di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione) mediante polizza n. 2023/06/2119786 sottoscritta in data 23/11/2023 con scadenza 23/11/2024 emessa dalla REALE MUTUA, società Reale Mutua di Assicurazioni– codice 719 Ag. TERAMO, ai sensi dell'art.103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- l'appaltatore approva tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto di fattibilità, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte comprese le miglitorie dallo stesso appaltatore offerte;

- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma quella dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell'offerta;
- l'appaltatore accetta, senza riserva alcuna e comunque rinunciando ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi l'appalto ritenendo gli importi remunerativi per i servizi di ingegneria e le lavorazioni previsti. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti);
- sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia con il verbale di consegna delle aree sino a definitivo collaudo dell'opera e ripresa in consegna dell'area da parte del Comune;
- il R.U.P. dichiara che per il presente ruolo non sussiste alcun conflitto di interessi o causa di incompatibilità disciplinate dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 165/2001; D. Lgs. 267/2000; D. Lgs. 39/13; D. Lgs. 50/2016);
- nella determinazione degli atti progettuali a base di gara il RUP dà atto di aver applicato i tariffari e criteri tabellari vigenti ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/16 (80-20%);
- il RUP dà atto di aver acquisito dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sia per i membri della commissione di gara che per gli operatori economici e, per essi, dei progettisti individuati dagli operatori economici in gara;
- il RUP dà atto di non essersi avvalsi dell'inversione del termine procedimentale di cui all'art. 133 c. 8 del D. Lgs. 50/2016;
- il RUP dà atto di non aver fatto ricorso alla deroga allo stand still di cui all'art.1 c. 2 lettera b) del D.L. 76/2020;
- il RUP dà atto di rinviare alla determinazione a contrarre per quanto concerne l'interesse pubblico perseguito, l'oggetto dell'affidamento, la procedura di gara prescelta, la copertura contabile con relativa prenotazione di impegno; al disciplinare di gara per quanto concerne i

requisiti degli operatori economici partecipanti; alla progettazione messa a gara quanto alle caratteristiche dei lavori richiesti;

- il RUP dà atto che essendo stata espletata procedura di gara negoziata sussistono le condizioni per l'applicazione di specifici criteri di scelta degli offerenti o di rotazione delle ditte invitate;
- il RUP dà atto che con separati atti si provvederà all'affidamento degli incarichi di direzione lavori, collaudo e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione curando di osservare il principio di rotazione e individuazione preliminare dei criteri di scelta dei professionisti incaricati ferma l'incompatibilità di cui all'art. 24 c. 7 D. Lgs. 50/16;
- il RUP dà atto di essersi attenuto alle Linee Guida ANAC n. 2;
- il RUP dà atto di prevedere all'interno del presente contratto d'appalto il divieto di pantouflage ex art. 53 c. 16ter del D. Lgs. 165/2001 cui rinvia;
- il RUP dà atto inoltre:
  - di aver previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010;
  - che il presente appalto è inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici e che la piattaforma utilizzata è quella telematica autorizzata e gestita dal Comune stesso;
  - che è stato versato il contributo ANAC in sede di gara;
  - che non era previsto il sopralluogo dagli operatori in gara;
  - che, ai sensi della vigente normativa, non è stata prestata la garanzia provvisoria dai concorrenti in gara;
  - che è previsto il divieto di cessione di contratto ex art. 105 c. 1 D. Lgs. 50/16;
  - che è possibile cedere in subappalto secondo quanto previsto dalla legge;
  - che non è ammessa la cessione per lavorazioni per le quali è richiesta l'attestazione SOA specificamente posseduta dalla ditta aggiudicatrice;
  - che in sede di gara sono state inserite disposizioni in ordine all'avvalimento ma che l'aggiudicataria non ha utilizzato l'istituto di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/16;
  - di consentire l'applicazione dell'art. 207 c. 1 dl 34/2020 Decreto Rilancio”;
  - che nello schema contrattuale sono inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D. L. n. 4/2022 e dell'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice in quanto obbligatoria fino al 31/12/2023;
  - il RUP ha proceduto alla disamina del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico e delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di documenti;

- che il presente contratto si intende risolto automaticamente in caso di carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla disciplina di gara, fatte salve le responsabilità di cui agli artt. 76 del DPR 445/2000 e 495 del C.P. ed esclusa qualsiasi pretesa economica in favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/16;

Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, come sopra rappresentato, concede alla ditta TEKNOELETTRONICA S.r.l. con sede in Teramo (TE), Zona Industriale Sant'Atto s.n.c., codice fiscale e partita I.V.A. 01438930677 che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori – NEXT GENERATIONE EU - Ambito PNRR: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia CUP I71B22000730006 CIG 987527678D ”, come aggiudicati con Determinazione R.G n. 490 del 16/10/2023, come previsti dalla lettera d'invito e dagli elaborati allegati, nel rispetto di tutte le norme in materia di contratti pubblici di lavori, dei termini e condizioni tutte previste nella lettera medesima e nel presente atto.

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo;
  - i) smaltimento di tutti i materiali derivanti da abbattimenti e lavorazioni del cantiere.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

### **ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

- Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'adempimento del contratto è fissato nell'importo di appalto pari ad € 906.999,79 (euro novecentoseimilanovecentonovantanove/79) a cui si aggiungono € 40.000,00 (euro quarantamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 946.999,79 (euro novecentoquarantaseimilanovecentonovantanove/79) così suddiviso:
  - € 822.276,00 per lavori, di cui € 40.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura del 10%, per un totale lordo di € 948.503,60;
  - € 84.723,79 per i servizi di ingegneria ed architettura, oltre a € 3.388,95 per contributi previdenziali obbligatori calcolati nella misura del 4% e € 19.384,80 per I.V.A. nella misura del 22%, per un totale lordo di € 107.497,54 per un totale lordo omnicomprensivo di € 1.056.001,15;
- 1. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e *dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4*, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
- 2. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo

- e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
3. Prima della stipula del contratto il R.U.P. e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
  4. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto o per la sospensione degli stessi.
  5. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori a cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.
  6. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29 sul medesimo quadro economico dell'opera.
  7. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili previsto al comma 2, secondo

periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

8. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
9. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
10. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
11. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

12. Il R.U.P., in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4., ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
13. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del R.U.P. attesta il rispetto della presente condizione.
14. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
15. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 4 - Esecuzione appalto e Normativa PNRR**

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4 C 1 I1.1,*" ed i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra

identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti*" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come riportato all'art. 2.28 del CSP.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 e ss.mm.ii., una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021.

1. Se l'operatore ha un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 si obbliga a **consegnare** entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Se l'operatore ha un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 si obbliga a **consegnare** entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 3% dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

## **ARTICOLO 5 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel capitolato d'appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello necessario per i lavori di ripristino valutati al tempo dell'esecuzione effettiva degli stessi.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante da effettuarsi nei termini di cui al successivo comma;

Non può in ogni caso ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici obbligatori; in tal caso il Direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione dei lavori che, se redatto comunque, non è efficace per la Stazione appaltante e non decorrono i termini di cui al comma successivo anche ai fini del pagamento della rata di saldo;

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori con carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde comunque per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare controlli o collaudi parziali o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza alle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e in sede di offerta dell'appaltatore. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del DPR 207/2010. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario del direttore dei lavori oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Fermo restando quanto previsto dall'art. 237bis del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore può chiedere che il verbale di consegna totale o parziale o altro atto redatto in contraddittorio dia atto dello stato delle opere eseguite onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati a cose e/o persone e/o alle opere stesse.

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui sopra ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato: Istituto: INTESA SANPAOLO S.P.A. via Cristoforo Colombo,13-San Nicolò a Tordino-64100-Teramo – OMISSIS -

Persone delegate ad operare sul conto:

Gianni Tanzi – OMISSIS -

Anna Maria Del Sordo – OMISSIS -

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia il quale è sollevato da ogni responsabilità.

L'appaltatore, in caso di subappalto o subcontratto, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; inoltre si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle parti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ed alla Prefettura di Teramo competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Unico di Progetto (CUP) è I71B22000730006e il Codice Identificativo Gara (CIG) è 98752768D - PNRR M4 C1 I 1.1;

Il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia si intende sollevato da qualunque responsabilità per danni cagionati a terzi anche ad opera di eventuali subappaltatori per i quali risponde l'appaltatore.

#### **ARTICOLO 5 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

Sono parte del presente contratto:

- l'Offerta prodotta dall'appaltatore;
- Il capitolato speciale d'Appalto;
- Il Progetto di Fattibilità tecnico economica;
- Le polizze di garanzia;

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ART.6. - VARIANTI**

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART.7. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA**

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dall'offerta tecnica

prodotta dall'affidatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

Il progetto definitivo-esecutivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 7-8, del d.lgs. n. 50/2016, agli artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR). In particolare, il progetto definitivo-esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo-esecutivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

Il progetto definitivo-esecutivo è sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e di compatibilità con il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852”. L'approvazione del progetto definitivo è disciplinata dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo è tempestivamente comunicato all'appaltatore a cura del RUP. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo-esecutivo le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato decreto.

Il progetto definitivo-esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla stazione appaltante entro il termine, offerto in sede di gara, di 30 giorni decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP. Il progetto definitivo-esecutivo, acquisita la verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, è approvato dalla stazione appaltante sentito il progettista.

## **ARTICOLO 8 - TERMINI, PENALI, PROROGHE**

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) indicato nel capitolato speciale d'appalto, naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine suddetto è stabilita una penale nella misura dello 0,3 (zerovirgolate) per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del suddetto ammontare netto contrattuale, ferme restando tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di

inadempimento, irregolarità e ritardo, nonché in materia di proroga del termine di ultimazione per cause non imputabili all'appaltatore. Essendo l'appalto articolato in più parti, in caso di ritardo di ogni singola parte la penale è determinata in riferimento al rispettivo importo.

#### **Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- n) ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara.
- o) nei casi di cui al capitolato generale e speciale d'appalto nonché previsti nel presente contratto;

2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, inoltre,

la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;
- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 159/2011;
- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'O.E. o degli altri soggetti di cui art. 85 del D. Lgs 159/2011;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante dell'O.E. per reati in danno della PA;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- modifiche all'atto costitutivo dell'O.E. tali da compromettere la capacità tecnico-economica dello stesso ovvero da diminuire le garanzie in favore della SA;
- violazione dell'obbligo di riservatezza.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore danno riveniente alla SA, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante

comunicazione recettizia (esemplificando: PEC, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, la SA provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 9, salva comunque la facoltà della SA medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **ARTICOLO 8–RECESSO**

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

### **Art. 9- PENALI**

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione delle fasi di progettazione definitiva-esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio delle attività di progettazione e dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per la consegna degli stessi ai sensi di quanto previsto nei documenti di gara allegati;
- b) nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

4. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate

in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## **ARTICOLO 10 - PAGAMENTI**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute, raggiungerà un importo rendicontabile non inferiore a 150.000,00 € lordi.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per fatto non riconducibile all'appaltatore, il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma del capitolato stesso. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea –

NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1”.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari fino al 30% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei S.A.L. secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

#### **ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita a mezzo di polizza fidejussoria nella misura di euro 37.880,00 (euro trentasettemilaottocentoottanta/00) a mezzo di Polizza Fidejussoria n. 2023/50/2681561 emessa dalla REALE MUTUA ,Società Reale Mutua di Assicurazioni– codice 719 Ag. Teramo,

ai sensi dell'articolo 103, n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE**

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa R.C.T., R.C.O. n. 113608995 sottoscritta in data 04/05/2023 con scadenza 31/07/2024 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni Agenzia di Assicurazione - codice 000337, al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito massimale di Euro 3.000.000,00 (eurotre milioni/00);

L'appaltatore si obbliga a rinnovare Polizza Assicurativa a copertura di R.C.T. e R.C.O. fino a collaudo definitivo e salvi vizi occulti.

### **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia e, comunque, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei documenti di gara allegati nonché dalla legislazione vigente.

### **ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi del D.P.R. 3/6/1998, n. 252 si è provveduto a verificare il possesso della documentazione relativa alla certificazione antimafia dell'appaltatore tramite ANAC – FVOE, che tuttavia non ha efficacia liberatoria ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia) - PR\_TEUTG\_Ingresso\_0065282\_20230915.

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi all'art. 87 D. Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In base a quanto stabilito dall'art. 88 comma 4 bis e 4 ter del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", il contratto viene sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. venisse accertata successivamente alla stipula, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **ARTICOLO 15 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii..

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi dello stesso articolo.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è il Foro di Teramo.

#### **ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ii., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 18 – DOMICILIO**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede legale della Ditta in Zona industriale S. Atto, 64100, dove verranno effettuate tutte le intimazioni,

le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 19 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed all'offerta dell'appaltatore, che risultano depositati in atti.

#### **ARTICOLO 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore si impegna a rispettare il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA INTEGRATIVO E SPECIFICATIVO DEL REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 165/2001 APPROVATO CON D.P.R. 16.04.2013 N. 62, del quale dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune medesimo. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che ai sensi della normativa nazionale in tema di anticorruzione ed in particolare ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D. Lgs. N.165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" e che in tale senso non esistono ad oggi condizioni ostative alla conclusione del contratto. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere il contenuto dei documenti richiamati nel presente contratto.

#### **ARTICOLO 21- PRIVACY**

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/16 informa

Contratto d'appalto per la progettazione definitiva-esecutiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo comunale sito nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, Titolare del trattamento, con sede legale in Contrada Santone n. 278, 64045 - Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), PEC: [protocollo@pec.comune.isola.te.it](mailto:protocollo@pec.comune.isola.te.it) – Telefono: +39 0861 97 59 26. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del Settore al fine di perseguire la finalità dell'affidamento dei lavori in oggetto. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento dei dati, contattabile alla PEC [protocollo@pec.comune.isola.te.it](mailto:protocollo@pec.comune.isola.te.it). Informativa completa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 22 – CLAUSOLA DI MANLEVA**

L'Appaltatore terrà la Stazione Appaltante sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

#### **Art. 23 - AUDITING**

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Stazione Appaltante e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione della Stazione Appaltante e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

#### **Art. 24 – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI**

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto della Stazione Appaltante in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la Stazione Appaltante, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

#### **Art. 26 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di contratto è il R.U.P. come sopra generalizzato, al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il signor Tanzi Gianni, come sopra generalizzato. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

#### **ARTICOLO 27– SPESE E REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori appaltati sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., a carico del Comune nella misura di legge, per cui si richiede l'applicazione dell'imposta di registrazione in misura fissa. L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale con il versamento telematico di Euro 45,00 (quarantacinque/00).

Per l'Appaltatore  
Tanzi Gianni

Per il Comune  
Ing. Maria Grazia Fortezza

Autentica di firma

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Carla Di Matteo, Segretario Comunale del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, che il Sig. Tanzi Gianni – OMISSIS - e l'Ing. Maria Gabriella Fortezza della cui identità personale sono certa, hanno apposto la propria firma alla mia vista e presenza in calce al presente atto.

Isola del Gran Sasso d'Italia, 23 novembre 2023

Il Segretario comunale

dott. ssa Carla Di Matteo (firmato digitalmente)